SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3698

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FORMISANO e DONADI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2005

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per definire le responsabilità ed ogni eventuale connessione per quanto riguarda le vicende sulla Banca d'Italia e la Banca Popolare Italiana

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – Le ultime vicende legate agli affari ed alla politica italiana stanno causando evidenti ricadute sul sistema bancario e finanziario nazionale ed anche estero, con danno per i medi e piccoli risparmiatori, oltre che una proiezione dell'immagine del nostro Paese altamente lesiva. Queste problematiche hanno posto con urgenza la necessità di accertare le cause e le conseguenti responsabilità di tutta la questione Banca d'Italia e Banca Popolare Italiana e tutti gli eventuali coinvolgimenti, in modo da poter portare avanti serenamente qualsiasi progetto politico anche in vista delle prossime consultazioni politiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta per definire le responsabilità e ogni eventuale connessione per quanto riguarda le vicende sulla Banca d'Italia e sulla Banca Popolare Italiana, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappesentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento, ed è presieduta da un senatore o da un deputato designato d'intesa dai Presidenti delle due Camere.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con i poteri e i limiti di cui all'articolo 82, secondo comma, della Costituzione; ad essa non può essere opposto in nessun caso il segreto di Stato.

4. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 2.

1. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico, in uguale misura, dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 3.

1. La Commissione conclude i suoi lavori entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentando una relazione conclusiva alle Camere.

€ 0,50